

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 28-8812

L.r. n. 11/2012, articolo 15, comma 6. Autorizzazione all'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità montana Alto Canavese.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (*Disposizioni organiche in materia di enti locali*), ai fini di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte, ha disposto, tra l'altro, il superamento delle attuali comunità montane esistenti sul proprio territorio, prevedendo agli artt. 14 e 15 il commissariamento delle stesse;

- la legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (*Legge sulla montagna*), riconoscendo nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla stessa disciplinate, ha dettato disposizioni in merito alla formazione delle nuove unioni montane ed ha individuato le stesse quale forma associativa destinata a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via di liquidazione;

- tre delle ventidue comunità montane del territorio piemontese si sono trasformate integralmente nelle corrispettive unioni montane (Valle del Cervo La Bursch, Valle dell'Elvo e Valsesia), e sono pertanto state oggetto del decreto presidenziale previsto dall'articolo 12, comma 9, della l.r. 11/2012;

- per le altre diciannove comunità montane i cui comuni non hanno assolto alla costituzione di una sola unione montana comprendente la totalità dei comuni che ne fanno parte, tra il 31 marzo e il 15 aprile 2014 con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale sono stati nominati, e successivamente prorogati in taluni casi fino al 31/12/2016 con DGR n. 45-3990 del 26 settembre 2016, i commissari di cui all'articolo 14 della l.r. n. 11/2012;

- l'art. 12 della l.r. n. 11/2012, come modificato dall'articolo 12 della l.r. n. 3/2014, disciplina altresì i casi in cui alla comunità montana succedano più unioni montane che comprendono la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana stessa (comma 5) e quelli in cui non tutti i comuni che fanno parte dell'ambito territoriale della comunità montana si costituiscano in unioni montane (comma 6), disponendo al comma 10 che in tali casi le unioni montane e i comuni non inclusi in unioni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente, secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7;

con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 31 marzo 2014, l'avv. Elena Lamberti è stata nominata Commissario della Comunità montana Alto Canavese, incarico successivamente prorogato con D.P.G.R. n. 101 del 30 settembre 2014 e via via ulteriormente prorogato, da ultimo con D.P.G.R. n. 77 del 28 settembre 2016;

in attuazione dell'incarico conferito, il Commissario ha provveduto, tra l'altro e secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012, alla redazione della relazione recante il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria e delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue, senza tuttavia aver potuto definire le condizioni idonee per

l'adozione da parte della Giunta Regionale del provvedimento di autorizzazione all'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità montana Alto Canavese;

ai sensi dell'art. 15, comma 9 della LR 11/2002, scaduto il termine assegnato al precedente commissario, avv. Elena Lamberti, permanendo situazioni che richiedevano la continuazione della gestione liquidatoria, con D.G.R. n. 10-4587 del 23 gennaio 2017, si è provveduto a nominare, tra gli altri e ad integrazione delle DD.G.R. n. 21-4312 del 05/12/2016, n. 15-4571 e n. 16-4572 del 16/01/2017, la d.ssa Patrizia Quattrone Commissario liquidatore regionale per la conclusione delle procedure di liquidazione della Comunità montana Alto Canavese, con il compito di provvedere, dove non fosse stato ancora adottato il provvedimento di cui all'articolo 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012, alla definizione del piano di riparto e liquidazione dell'Ente, sulla base delle relazioni e delle ipotesi già formulate dal commissario incaricato ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 11/2012, nonché di provvedere all'attuazione del piano di liquidazione e riparto autorizzato dalla Giunta regionale, alla definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti alla data di decorrenza dell'incarico, nonché all'adozione di tutti gli atti e all'assolvimento di tutti gli adempimenti e le incombenze connesse alla liquidazione;

la Comunità montana Alto Canavese si trova attualmente nella fase conclusiva delle procedure di liquidazione, essendo stato, tra l'altro, trasferito ad altri Enti tutto il personale; il precedente Commissario ha svolto l'attività liquidatoria ordinaria come riportato nella sua Relazione e ipotesi di riparto, inizialmente presentata alla Regione in data 17 giugno 2014 e successivamente aggiornata con la versione datata 18 maggio 2016; l'attività liquidatoria è proseguita con il Commissario liquidatore regionale secondo quanto espresso nella relazione presentata in data 10 aprile 2019;

preso atto che:

nell'ambito dell'attuazione delle ll.rr. n. 11/2012 e n. 3/2014 e del progressivo processo di superamento delle comunità montane ivi delineato, nell'ambito della Comunità montana Alto Canavese si sono costituite l'Unione montana Alto Canavese e l'Unione montana della Val Gallenca; non ha aderito ad alcuna Unione il Comune di Cuornè;

il Commissario liquidatore regionale, d.ssa Patrizia Quattrone, ha presentato l'ipotesi di riparto in data 10 aprile 2019 ed agli atti della competente Direzione regionale, unitamente a documenti correlati, riguardante tutte le attività e passività dell'ente e individuando quali enti subentranti l'Unione montana Alto Canavese, l'Unione montana della Val Gallenca e il Comune di Cuornè; sono stati sottoposti agli Enti subentranti, come risulta da verbali agli atti, l'individuazione di azioni della gestione liquidatoria ed indirizzi di riparto; è stata riscontrata una assoluta contrarietà degli Enti stessi al trasferimento della quota di partecipazione ASA/eventuale debito correlato, prima della definizione del relativo contenzioso, nonché al trasferimento della discarica di Rivara, con la gestione post mortem della stessa; questo secondo aspetto risulta superato dal fatto che titolare della gestione post mortem risulta a tutti gli effetti ASA;

dato atto degli esiti dell'istruttoria effettuata dagli uffici della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, sulla completezza della documentazione relativa all'ipotesi di liquidazione e riparto in oggetto, dalla quale risulta che:

- i documenti che compongono la relazione e la proposta di liquidazione e riparto sono completi e conformi a quanto previsto all'articolo 15, comma 5 della l.r. n. 11/2012;

- è pertanto evidente che la rilevante criticità correlata al trasferimento delle quote ASA, che peraltro si trova in condizioni di estrema incertezza ed indefinitezza, non consente di attuare contestualmente questa tematica con la restante parte del Piano di liquidazione e riparto, per cui viene rinviata alla definizione del contenzioso ASA ed alla eventuale definizione della posizione debitoria oggetto di accertamento giudiziale in corso;

- per quanto sopra e in applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015, l'ipotesi di liquidazione e riparto è da ritenersi completa, salvo quanto precisato al punto che segue, e non vi è pertanto la necessità di prescrivere l'adozione di modifiche e integrazioni, né di proporre criteri di riparto diversi od ulteriori rispetto a quelli applicati dal Commissario;

ritenuto pertanto di poter autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, comma 9 della l.r. n. 11/2012 l'ulteriore corso della liquidazione, fatto salvo quanto previsto in ordine al trasferimento delle quote ASA, che viene pertanto rinviato al momento della definizione del contenzioso in atto, alla luce degli accertamenti giudiziali in corso e dell'individuazione delle conseguenti possibili soluzioni, sulla base degli indirizzi particolari contenuti nel piano o attraverso una diversa definizione degli specifici criteri di riparto, che saranno preventivamente comunicati alla Regione;

ritenuto che, qualora successivamente alla presente deliberazione intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze applicando i medesimi criteri contenuti nella relazione, informando la Regione delle integrazioni così apportate al piano di liquidazione e riparto dell'ente;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale;

all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della relazione e dell'ipotesi di liquidazione e riparto presentata dal Commissario liquidatore regionale della Comunità montana Alto Canavese, ai sensi del comma 9 dell'articolo 15 della l.r. n. 11/2012, conservata agli atti della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e di autorizzarne l'ulteriore seguito, salvo rinviare l'attuazione del riparto delle attività e passività connesse al contenzioso ASA al momento della soluzione delle problematiche in corso;

- di dare indicazione al Commissario di non procedere al trasferimento delle quote ovvero al subentro nell'eventuale debito ASA, che viene rinviato al momento della definizione del medesimo a seguito di sentenza da parte della Corte d'Appello;

- di disporre che, qualora successivamente alla presente deliberazione intervengano variazioni nelle attività o passività dello stato patrimoniale della Comunità montana, il Commissario è autorizzato a procedere alla liquidazione e al riparto delle sopravvenienze applicando i medesimi criteri contenuti nella ipotesi di cui ai punti precedenti, dandone informazione alla Regione;

- di dare atto che al termine delle procedure di liquidazione, il Commissario dovrà trasmettere un proprio atto di approvazione del conto consuntivo straordinario, di approvazione della relazione finale sulla liquidazione dell'Ente e di individuazione dell'Ente successorio incaricato di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi eventualmente ancora occorrenti al perfezionamento della liquidazione;

- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Unione montana Alto Canavese, all'Unione montana della Val Gallenca ed al Comune di Cuorgnè;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)